

ABSTRACT

ANGELO BARBA
CAPACITÀ DEL CONSUMATORE
E REGOLAZIONE CONFLITTUALE
DEL MERCATO

Il saggio, attraverso l'analisi ermeneutica della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, propone una ricostruzione sistematica della regolazione del mercato concorrenziale edificata sull'equipollenza di impresa e consumo come interessi conflittuali. In tale direzione di analisi il diritto privato costituisce una delle tecniche utilizzate dallo Stato-legislatore per assicurare il buon funzionamento del mercato e, quindi, per generare concorrenza.

The hermeneutic analysis of the regulation concerning unfair commercial practices reveals the possibility of a systematic reconstruction of the market regulation designed on the idea that business and consumption represent two conflicting interests cast on an equal level. Among other available techniques, in this perspective the State – legislator uses private law aiming at boosting the competition so to ensure an optimal market dynamic.

STEFANO D'ANDREA
IL MISTERO DELLA TRANSAZIONE NOVATIVA:
UN DISCUTIBILE ORIENTAMENTO
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Lo studio contesta che la transazione novativa implichi la risoluzione del titolo sul quale era fondata la pretesa: basta l'abbandono della pretesa, vi sia o meno risoluzione del titolo. In secondo luogo la nozione di transazione novativa rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 1976 c.c., non ad altri fini ipotizzati da dottrina e giurisprudenza e mai razionalmente argomentati. In particolare, è totalmente privo di senso, logico e pratico, l'orientamento che applica l'art. 1972, comma 2, soltanto alla transazione che ha composto la lite mediante la risoluzione del titolo invocato a sostegno della pretesa.

This paper denies that the novative settlement involves the resolution of the title on which the claim was based: it is enough to abandon the claim, whether or not there is resolution of the title. Secondly, the notion of novative settlement is relevant for the purposes of applying art. 1976 of the Civil Code, not for other purposes hypothesized by doctrine and jurisprudence and never rationally argued. In particular, it is totally meaningless, logical and practical, the orientation that applies art. 1972, paragraph 2, only to the settlement that settled the dispute through the resolution of the title invoked in support of the claim.

GIACOMO PONGELLI

LA TRANSAZIONE SU TITOLO Nullo ALLA LUCE DELLA RECENTE INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE

Il saggio si propone di esaminare il tema della transazione su titolo nullo e analizza l'orientamento attuale della Corte di Cassazione, in particolare la recentissima interpretazione dell'art. 1972, comma 1, c.c., secondo la quale il divieto di transigere su un contratto illecito si applicherebbe esclusivamente alla transazione c.d. "conservativa" (o semplice). Questa tesi, con riguardo alla transazione novativa, si pone in aperto contrasto con la norma imperativa citata ed è oggetto di critica nel presente lavoro, pur rilevandosi l'esigenza di una riforma legislativa che semplifichi la disciplina normativa in materia lasciando più ampio spazio all'autonomia privata.

The paper aims to examine the issue of the settlement contract on a null title and analyzes the current orientation of the Supreme Court, in particular the interpretation of art. 1972, c. 1, c.c., according to which the prohibition to settle on an illicit contract would apply exclusively to the so-called "conservative" (or simple) settlement agreement. This opinion, with regard to the "novative" settlement agreement, stands in open contrast to the aforementioned imperative rule and is commented in this paper, although there would be the need for a legislative reform that simplifies the rules about the settlement contract, leaving more space for private autonomy.

FEDERICO AZZARRI

LA FORMA DEL CONTRATTO FIDUCIARIO E IL PROBLEMA DELLA TIPICITÀ DELLE PROMESSE UNILATERALI

Il saggio, dedicato alla forma del negozio fiduciario, mette in luce gli argomenti normativi e sistematici che, contrariamente alle conclusioni della recente decisione delle Sezioni Unite, inducono a ritenere che l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene immobile al fiduciante debba

essere convenuto per iscritto a pena di nullità. Al contempo, tuttavia, si rileva come, in mancanza di un contratto scritto tra le parti, l'obbligo di dare del fiduciario possa nondimeno ritenersi validamente fondato pure sulla dichiarazione unilaterale (scritta) con la quale egli si impegni a ritrasferire il bene al fiduciante a sua richiesta, dovendosi escludere che una simile promessa contrasti con il principio di tipicità delle promesse unilaterali sancito dall'art. 1987 c.c.

This contribution tackles the matter of the form of the fiduciary contract. Unlike a recent decision of the Italian Supreme Court, the article asserts that this contract must be stipulated in writing when it concerns an immovable property. Nevertheless, in the absence of a written contract, the obligation to (re)transfer the assets to the settlor could also be based on the (written) unilateral statement of the fiduciary, given that his promise does not violate the principle of "typicality" of the unilateral promises defined in Article 1987 of the Italian Civil Code.

GIOVANNI LIBERATI BUCCIANTI CIRCOLAZIONE DELL'OPERA D'ARTE "INCLUSA" E TUTELA DELL'ARTISTA

Il saggio affronta le questioni giuridiche connesse alla circolazione delle opere d'arte "incluse", intendendosi per tali quelle opere d'arte che non sono facilmente amovibili per la loro intrinseca appartenenza all'edificio in cui sono collocate. Viene proposto un diverso regime giuridico a seconda che il bene venga qualificato culturale ai sensi del codice dei beni culturali. Il saggio affronta altresì la questione della protezione dell'artista che ha realizzato l'opera d'arte inclusa non qualificata come bene culturale.

The paper deals with the legal issues related to the circulation of "included" works of art, meaning those artworks that are not easily removable due to their intrinsic belonging to the building in which they are located. A different legal regime is proposed depending on whether the artwork is recognized "cultural" within the meaning of the Italian Code of the Cultural and Landscape Heritage. The essay also focuses on the protection of the artist who created the "included" artwork not qualified as a cultural property.

FRANCO TRUBIANI I SOGGETTI DEL COMMERCIO ELETTRONICO: LIMITI DELLE ATTUALI DEFINIZIONI LEGISLATIVE E PROSPETTIVE FUTURE

Lo scritto intende verificare se, alla luce del mutamento relativo alle modalità e alle forme delle transazioni elettroniche legate all'evoluzione tecnologica, le attuali definizioni

legislative di “consumatore” e “professionista” possano inquadrare correttamente i soggetti del commercio elettronico.

La valorizzazione del carattere oggettivo dello “status” di consumatore consentirebbe di assicurare meglio, in tutte le situazioni caratterizzate da uno squilibrio di potere contrattuale e di asimmetria informativa, il raggiungimento di un equilibrio sostanziale (e non solo formale), tra le posizioni contrattuali delle parti che rappresenta l'obiettivo fondamentale dell'intera disciplina consumeristica e che deve tradursi nel diritto ad una protezione effettiva, ogni qualvolta in cui risulti violato un interesse giuridicamente tutelato.

The paper intends to verify whether, in light of the change in the methods and forms of electronic transactions related to technological evolution, the current legislative definitions of “consumer” and “professional” can correctly frame the subjects of electronic commerce.

The enhancement of the objective character of the “status” of consumer would make it possible to better ensure, in all situations characterized by an imbalance of contractual power and information asymmetry, the achievement of a substantial, and not only formal, balance between the contractual positions of the parties which represents the fundamental objective of the entire consumerist discipline and which must translate into the right to effective protection, whenever a legally protected interest is violated.

GIULIO ANDREOTTI SUL PROCEDIMENTO GENERALE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA DIFFORMITÀ TRA PROPOSTA E ACCETTAZIONE

Il “rapporto di conformità” tra proposta e accettazione, da requisito che deve sussistere ai sensi dell'art. 1326 c.c. affinché il contratto si concluda, è interpretato tradizionalmente in modo assoluto, nel senso che proposta e accettazione devono essere considerate conformi quando coincidano perfettamente. Il presente lavoro, sottoponendo ad analisi critica tale interpretazione, è dunque volto: da un lato, ad intendere, mediante un'esegesi dell'art. 1326, quale sia il significato giuridico da riconoscere al rapporto di conformità; dall'altro lato, a valutare se, ed in quali casi, il contratto, in base alla disciplina legislativa, può avere conclusione anche se proposta e accettazione non coincidano perfettamente, ovvero siano giuridicamente difformi.

The “relationship of conformity” between proposal and acceptance, as a requirement that must exist pursuant to art. 1326 c.c. for the conclusion of the contract, is traditionally interpreted in an absolute way, in the sense that proposal and acceptance must be considered compliant when they coincide perfectly. This work, by subjecting this interpretation to critical

analysis, is therefore aimed: on the one hand, to intend, through an exegesis of art. 1326 c.c., what is the legal significance to be attributed to the “relationship of conformity”; on the other hand, to verify whether, and in which cases, the contract, according to the law, can be concluded even if proposal and acceptance do not coincide perfectly, being legally different.

LAURA VITALE

LA PERTE DE CHANCES: ASTUCE FRANÇAISE D'ENDIGUEMENT DE L'INCERTITUDE CAUSALE

Le juriste a développé des mécanismes nombreux et efficaces afin de limiter l'effet corrosif de l'aléa source de désagréments dans la vie des sujets de droit. Mais l'aléa peut également être source de bienfaits. Partant, sa disparition peut être déplorée par celui qui entendait profiter d'un processus aléatoire pour obtenir une situation meilleure que celle dans laquelle il se trouvait. La Cour de cassation française a consacré ce raisonnement, reconnaissant au cours du XIX^e siècle le préjudice de perte de chances. Malheureusement, la jurisprudence française s'est davantage dédiée à accueillir un nombre croissant d'hypothèses sous le titre de «perte de chances» qu'à théoriser cette figure. Par conséquent, la profusion de la perte de chances s'est accompagnée parfois d'une certaine confusion, à laquelle il faut remédier aujourd'hui, dans l'étude à la fois des conditions et des modalités de réparation de ce préjudice.

MATTEO PATRONE

VARIAZIONI E FORMA DEL “NEGOZIO FIDUCIARIO”

La teoria del negozio fiduciario tramandata dalla pandettistica tedesca di fine '800 ha influenzato la dottrina italiana che è rimasta legata alla concezione classica dell'istituto che vede un negozio (principale) di trasferimento e un pactum fiducia con lo scopo di limitarne gli effetti. Tuttavia, un'attenta analisi della giurisprudenza (con particolare attenzione ai fatti) dimostra che tale impostazione non trova molti riscontri nella prassi. Neppure i successivi tentativi di ampliare i confini dell'istituto introducendo ad esempio il concetto di c.d. “fiducia statica” sono riusciti a fornire un quadro di riferimento che ricomprende tutte le varie sfaccettature adottate nella prassi. Questo porta a interrogarsi sulla valenza del concetto di “negozio fiduciario” come categoria generale. Tale approccio consente di inquadrare al meglio il problema principale legato alla figura: la forma dell'impegno del fiduciario al ri-trasferimento dei beni analizzando i vari orientamenti giurisprudenziali.

The legal theory on “negozio fiduciario” in Italy was inspired by late eighteenth century German scholars. That is why it is still bound by its classical description in two different act:

the transfer of assets to a fiduciary and the pactum fiducia creating fiduciary obligation on the latter. However, the case-law analysis showed that this two-acts approach has few practical applications. Neither further attempts to introduce variation on the classic approach, such as the “fiducia statica” (similar to the declaration of trust), were able to create a definition describing all the variations used by the practice. So, it is enough for doubting even if the concept of “negoziio fiduciario” could be intended as legal category at all. This point of view allows to better describe the main problem in the case-law on the theme: the form of the act binding the fiduciary to transfer back the assets.

DANIELA MESSINA

SISTEMI DI CONTACT TRACING NELL'EMERGENZA COVID-19: ALLA RICERCA DI UN EQUO BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALLA SALUTE, TUTELA DEI DATI PERSONALI E DOVERE DI SOLIDARIETÀ

La straordinaria velocità con cui il virus Covid-19 si è propagato nel mondo penetrando nel tessuto di paesi e tradizioni diverse, rivoluzionandone abitudini e gesti quotidiani, ha imposto l'individuazione su vasta scala di soluzioni di carattere emergenziale che hanno determinato una considerevole, quanto necessaria, compressione dell'esercizio di alcune libertà fondamentali, individuali e collettive, che rappresentano, come è noto, il “cuore pulsante” delle società democraticamente avanzate. In un panorama caratterizzato da una continua evoluzione digitale, la ricerca di tali rimedi si è inevitabilmente concentrata anche sugli strumenti offerti dalla tecnologia, le cui peculiari caratteristiche si sono rilevate sin da subito straordinarie alleate contro la diffusione del virus.

Pertanto, dopo una prima concitata fase in cui, nell'affannosa ricerca di una soluzione che limitasse l'impatto dell'epidemia, è inevitabilmente emerso il ruolo centrale e, soprattutto, poliedrico del diritto alla salute, la necessità di allentare le maglie delle restrizioni in vista di una imprescindibile convivenza con il virus ha imposto la ricerca di un nuovo punto di equilibrio con le altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette.

In tale ottica, lo studio si propone di effettuare un'analisi ragionata circa la necessità nonché l'opportunità di adottare strumenti di tracciamento di vasta portata come l'app “Immunì”, basati sulla raccolta ed elaborazione di informazioni non solo personali, ma soprattutto di carattere sensibile, tenuto conto della peculiare difficoltà di individuare un idoneo punto di equilibrio tra diritto alla salute e tutela dei dati personali in un momento di crisi sanitaria. Inoltre, alla luce delle criticità emerse nella prima fase di utilizzo di tale rimedio tecnologico, il contributo mira ad evidenziare la necessità di realizzare un sistema di tracciamento affidabile, ispirato soprattutto a quel dovere di solidarietà riconosciuto espressamente dall'art. 2 della Costituzione che, nella sua dimensione sociale, dovrebbe

animare sempre – in particolare nei momenti di emergenza – le decisioni di ogni consociato all'interno di società democraticamente organizzate.

The extraordinary speed with which the Covid-19 virus has been spreading throughout the world, penetrating the fabric of distant countries and traditions, and revolutionizing their daily habits and gestures, has pushed governments to find out emergency solutions on a large scale. Within democratic societies, these interventions have inevitably had an impact on the sphere of recognized and guaranteed rights that represents the “beating heart” of the constitutional systems.

In a landscape characterized by a continuous digital evolution, the search for such remedies has inevitably also concentrated on technology tools, whose peculiar characteristics have immediately become extraordinary allies against the spread of the virus.

Therefore, after a first laborious phase in which, in the frantic search for a solution that would have limited the impact of the epidemic, the central and multifaceted role of the right to health inevitably arose, the need to loosen the mesh of restrictions in view of an essential coexistence with the virus has determined the search for a new point of equilibrium with the other constitutionally recognized and protected legal situations.

In this perspective, the study aims to carry out a reasoned reflection on the need as well as the opportunity to adopt contact tracing solutions such as the “Imuni” app, based on the collection and processing of not only personal information but also sensitive ones, taking into account the particular difficulty of identifying a suitable balance between the right to health and the protection of personal data in a time of health crisis. Furthermore, in light of the issues that emerged in the first phase of its implementation, the study aims at highlighting the need to create a reliable tracking system, inspired, above all, by that duty of solidarity expressly recognized by art. 2 of the Constitution which, in its social dimension, should always animate – especially in times of emergency – the decisions of each individual within democratic societies.